

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'interno**

(RUSSO JERVOLINO)

di concerto col **Ministro per la funzione pubblica**

(PIAZZA)

e col **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1999

Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di garantire un alto livello di efficacia all'azione complessiva delle istituzioni nella salvaguardia delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza pubblica impone innanzi tutto il rafforzamento della presenza e della capacità di iniziativa delle forze di polizia. Le iniziative del Governo si muovono da tempo in questa direzione, non trascurando tuttavia di intervenire anche sugli altri aspetti del problema.

Il provvedimento in esame, dando seguito ad una decisione assunta dal Governo sin dal febbraio 1998, intende dare piena attuazione all'articolo 36, primo comma, I), della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare maggiore funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuendo l'espletamento dei compiti amministrativo-contabili al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con conseguente restituzione degli operatori di polizia ai propri compiti istituzionali di carattere tecnico-operativo, connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. I recenti episodi di recrudescenza delle attività delittuose in alcune aree del paese, anche in considerazione del grave allarme sociale che hanno provocato, impongono di dare rapido corso all'iniziativa.

L'obiettivo è perseguito attraverso la programmazione triennale dell'assunzione di un contingente di personale non superiore a 5.000 unità, ricorrendo ad un articolato meccanismo d'integrazione delle disponibilità organiche dell'Amministrazione civile dell'interno, fondato prevalentemente sul principio della mobilità del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di assunzioni nel pubblico impiego dalle disposizioni vigenti.

In particolare, l'articolo 1 indica le modalità per soddisfare le esigenze di cui al citato articolo 36 della legge n. 121 del 1981 e riserva fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali al personale della Polizia di Stato, con almeno 50 anni d'età, che chieda di transitare nelle predette qualifiche.

Vengono, poi, precisati i criteri da seguire per l'inquadramento di detto personale nelle qualifiche funzionali corrispondenti.

È, inoltre, previsto il ricorso alle procedure di mobilità nei limiti del 25 per cento dei posti delle vacanze d'organico nelle diverse qualifiche funzionali, mentre per la copertura del restante 40 per cento dell'organico si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi espletati ovvero in via di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ricorrendo a nuove procedure concorsuali.

Le previste assunzioni di personale dell'Amministrazione civile dell'interno, finalizzate a soddisfare le esigenze di cui al citato articolo 36, primo comma, I), della legge 1° aprile 1981, n. 121, rientrano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e delle relative autorizzazioni, in attuazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

In particolare, il predetto articolo 22 ha determinato una maggiore flessibilità applicativa del nuovo regime delle assunzioni, introdotto dall'articolo 39 della richiamata legge n. 449, eliminando alcune incertezze che inizialmente si erano registrate e prevedendo una riduzione complessiva del personale al 31 dicembre 1999 dell'1,5

per cento rispetto alle unità in servizio al 31 dicembre 1997.

La formulazione della normativa proposta con il disegno di legge in esame è tale da ricondurre inequivocabilmente l'attuazione del piano di assunzioni al sistema procedimentale vigente, garantendo le esigenze di compatibilità economico-finanziarie fatte proprie dalla relativa disciplina.

È utile, altresì, evidenziare come l'esperienza concreta che si è fatta nel 1998 del nuovo regime di assunzioni ha portato al pieno conseguimento dell'obiettivo della riduzione programmata del personale in servizio. Detta riduzione è stata raggiunta in un contesto generale che ha visto il Ministero dell'interno autorizzato ad assumere nel 1998 circa mille unità di personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Pertanto, se il risultato è stato raggiunto nel 1998, pur in presenza di tali autorizzazioni alle assunzioni e di un vincolo alla riduzione del personale in servizio doppio (1 per cento) rispetto a quello (0,5 per cento) vigente per il 1999, risulta evidente come le previsioni del piano di assunzioni contenuto nel provvedimento in esame siano perfettamente compatibili con gli obiettivi programmatici della legge finanziaria.

In coerenza con tale disciplina, le disposizioni proposte si limitano a regolare le diverse modalità di copertura dei posti (mobilità interna alla amministrazione, mobilità esterna, utilizzazione delle graduatorie dei concorsi già espletati, indizione di nuovi concorsi) facendo rinvio alle procedure di autorizzazione previste dalla disciplina generale.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

A) Le disposizioni del provvedimento in esame non innovano il regime vigente in materia di assunzioni di personale previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come mo-

dificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- B) Non si ravvisano elementi di contrasto della normativa proposta con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.
- C) Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali.
- D) Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non investono competenze degli enti locali nè si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2. *Valutazione dell'impatto amministrativo*

- A) Il provvedimento si colloca nell'ambito di un regime di programmazione triennale e tende a dare puntuale attuazione alle disposizioni dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in modo da consentire il recupero degli operatori della Polizia di Stato ai compiti istituzionali a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, destinando il personale dell'Amministrazione civile dell'interno all'espletamento dei compiti amministrativi, contabili e patrimoniali.
- B) Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.
- C) Le disposizioni che si commentano non determinano creazione di nuove strutture amministrative e non pongono problemi di coordinamento con le strutture esistenti.
- D) Le disposizioni che si commentano non determinano, a carico dei cittadini e delle imprese, oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

- | | |
|---|--|
| <p>3. <i>Elementi di drafting e linguaggio normativo</i></p> <p>A) Le disposizioni che si commentano non introducono nuove definizioni normative.</p> <p>B) I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.</p> | <p>C) Le disposizioni recate dal provvedimento non introducono novelle legislative di modificazione ed integrazione a disposizioni vigenti.</p> <p>D) Il provvedimento non determina la necessità di «testi unici» di coordinamento.</p> <p>E) Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.</p> |
|---|--|

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno)

1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I) della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unità, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si dà corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalità, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalità è disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che

il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale è attribuito, con assegno *ad personam* riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se più favorevole;

b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilità secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere a) e b), mediante utilizzazione delle graduatorie valide ai sensi della disciplina vigente dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonchè, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi.

